

**SINTESI SU ULTIMA NORMATIVA COVID COSÌ DA AVERE UNA BUSSOLA PER
CERCARE DI INTERPRETARE - DAL DL n. 127/2021 AL DL N. 1/2022**

SEGNALO SOLO LE DISPOSIZIONI PIÙ IMPORTANTI E DI PORTATA PIÙ GENERALE.

<https://community.omniavis.it/>

Premessa:

Le norme di seguito indicate in molti casi vanno a modificare altre norme già in vigore, altre volte recano disposizioni proprie da interpretare in combinato disposto con il panorama giuridico di riferimento. La norma principale resta il DL n. 52/2021 (così come modificato). Da tenere presente che fino al 31 marzo 2022 si applicano le misure del DPCM 2 marzo 2021, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni legislative vigenti, successive al 2 marzo 2021.

Per esempio,

nel DPCM 02/03/21 troviamo la disciplina dei servizi di ristorazione in zona gialla, arancione e rossa: in zona arancione resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto. Tuttavia, il DL n. 52/21 prevede: nelle zone gialla e arancione, la fruizione dei servizi, lo svolgimento delle attività e gli spostamenti, limitati o sospesi ai sensi della normativa vigente, sono consentiti esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi "rafforzate" nel rispetto della disciplina della zona bianca. Ai servizi di ristorazione al chiuso nelle predette zone, si applica il presente comma ad eccezione delle mense e catering continuativo su base contrattuale, ai quali si applica solo il green pass base.

Successivamente, con DL n. 229/2021 è stato sancito che il green pass rafforzato, dal 10 gennaio, è obbligatorio anche per i servizi di ristorazione all'aperto.

Se dovessero essere previste zone rosse, il DPCM 02/03/21 tornerebbe applicabile per buona parte.

Alla fine, vista la complessità della sovrapposizione normativa e vista l'effettiva opinabilità interpretativa, le tabelle riassuntive governative, per quanto non siano fonte del diritto, diventano imprescindibili:

<https://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638>

DL n. 127 del 21/09/2021 - Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening

Dal 15/10/2021, obbligo di possedere ed esibire, su richiesta, il green pass (base o rafforzato) ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro in cui il personale svolge l'attività lavorativa.

I datori di lavoro del personale sono tenuti a verificare il rispetto della norma. Rammentiamo che gli obblighi sono due: possedere ed esibire.

I datori di lavoro definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi (qualifica di funzionario o agente accertatore - vedi legge 689/81).

Le verifiche sono effettuate con il sistema già in funzione di cui al DPCM 17/06/2021. In particolare, vedi l'art. 13 (app e QR). All'art. 13 citato si legge: [la lettura del codice] che consente unicamente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione. In sede di conversine del DL, viene specificato che il lavoratore può chiedere di consegnare il green pass così da evitare i continui controlli.

Il personale nel caso in cui comunichi di non essere in possesso del green pass o qualora ne risulti privo al momento dell'accesso al luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della certificazione (comunque fino a

quando perdura lo stato di emergenza). Non ci sono conseguenze disciplinari e vige il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Tuttavia, per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento.

Se c'è accesso del lavoratore ai luoghi di lavoro in violazione degli obblighi di cui sopra (possedere e/o esibire), questo è punito con la sanzione da 600 a 1500 euro (vedi art. 4 del DL n. 19/2020 per le ulteriori specificazioni) e, in questo caso, restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza.

Alla stessa sanzione, ma con importo da 400 a 1000 €, è sottoposto il datore di lavoro che omette la verifica o che non prevede le formali modalità operative.

Le sanzioni sono irrogate dal Prefetto. I soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni trasmettono al Prefetto gli atti relativi alla violazione.

Gli obblighi si applicano altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di lavoro anche sulla base di contratti esterni. Non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica (quindi non devono fare neppure i tamponi).

DPCM 12/10/2021 - Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, recante: «Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19"

Unico articolo rubricato: Modalità di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo - modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021.

DPCM 12/10/2021 - Adozione delle linee guida in materia di condotta delle pubbliche amministrazioni per l'applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde COVID-19 da parte del personale

Sono adottate le linee guida ai sensi dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127.

DL n. 172 del 26/11/2021 - Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali

L'obbligo vaccinale comprende la terza dose.

Sono previste nuove categorie di attività per le quali il vaccino è obbligatorio: personale amministrativo della sanità; docenti e personale amministrativo della scuola; militari; forze di polizia compresa la polizia penitenziaria e locale; personale del soccorso pubblico (VVF).

La durata di validità del Green Pass viene ridotta dagli attuali 12 a 9 mesi.

Il green pass (normale) viene esteso ai treni interregionali e mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale. In questi ultimi due casi la verifica può essere a campione.

Il green pass (normale) viene esteso agli alberghi e alle strutture ricettive.

Dal 6/12/21 al 15/01/22, in zona bianca la fruizione e lo svolgimento di tutte le attività per le quali in zona gialla siano previste limitazioni (QUA È PRATICAMENTE IMPOSSIBILE INTERPRETARE IL DPCM 02/03/21 E IL DL n. 52/21 - OCCORRE VEDERE LE TABELLE RIASSUNTIVE NELLE FAQ GOVERNATIVE) sono consentiti ai soggetti dotati di green pass a seguito di vaccino o guarigione (green pass rafforzato). In altre parole, in questo periodo di tempo, l'accesso, ad esempio, bar e ristoranti al chiuso, eventi sportivi, feste, discoteche, cerimonie pubbliche, spettacoli è vietato, anche in zona bianca, ai possessori del green pass livello base, quello a seguito di tampone (o a chi il green pass non lo ha). C'è un'eccezione. Restano fuori dal divieto i servizi di ristorazione prestati all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati e quelli delle mense e del catering continuativo su base contrattuale (vedi poi l'estensione e la modifica di cui al DL 221/21 e di cui al DL n. 229/21).

Dal 29/11/2021, senza limite temporale, in zona GIALLA o ARANCIONE la FRUIZIONE dei servizi, lo SVOLGIMENTO delle attività e gli SPOSTAMENTI, limitati o sospesi ai sensi della normativa vigente sono consentiti ai possessori del green pass rafforzato.

Tali soggetti possono usufruire della disciplina della zona bianca anche in zona gialla o arancione. Restano fuori dal divieto i servizi di ristorazione prestati all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati e quelli delle mense e del catering continuativo su base contrattuale.

Fino al 5 dicembre 2021 è consentita la verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 in formato cartaceo, nelle more della modifica della apposita app.

DL n. 221 del 24/12/2021 - Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19

Proroga stato di emergenza fino al 31 marzo 2022. Fino al 31 marzo 2022 continuano ad applicarsi le misure previste dal decreto del presidente del consiglio dei ministri 2 marzo 2021, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni legislative vigenti, successive al 2 marzo 2021.

Mascherine all'aperto - dal 25/12/2021, fino al 31/01/22, anche in zona bianca, vige l'obbligo delle mascherine anche all'aperto. il rimando è alle modalità di cui all'art. 1 del DPCM 02/03/21

non vi è obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l'isolamento da persone non conviventi;

non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:

- a) i bambini di età inferiore ai sei anni;
- b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter fare uso del dispositivo;
- c) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva

fermo restando quanto previsto da specifiche disposizioni o da appositi protocolli sanitari o linee guida, possono essere indossate anche mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una protezione adeguata e

tali da garantire, al contempo, comfort e respirabilità, forma e aderenza appropriate per assicurare la copertura sul volto delle vie respiratorie

Mascherine in determinati ambiti - dal 25/12/2021, fino alla cessazione dello stato di emergenza, per gli spettacoli aperti al pubblico, sia al chiuso o all'aperto, in teatri, sale da concerto, cinema, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati nonché per gli eventi sportivi è fatto obbligo di indossare mascherine di tipo ffp2. In questi luoghi vige il divieto di consumare cibi e bevande al chiuso ad eccezione dei luoghi destinati a servizi di ristorazione.

L'obbligo delle ffp2 vige anche per l'accesso e l'utilizzo dei mezzi di trasporto previsto all'art. 9-quater del dl 52/01:

- a) aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
- b) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
- c) treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, intercity, intercity notte e alta velocità;
- d) autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
- e) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;
- e-bis) funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalità turistico-commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici, senza limitazioni alla vendita dei titoli di viaggio;
- e-ter) mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale

Consumo cibi e bevande - dal 25/12/2021, fino alla cessazione dello stato di emergenza, il consumo (diverso dall'asporto) di cibi e bevande al banco al chiuso, nei servizi di ristorazione (accezione a-technica: esercizi in cui è possibile consumare cibi) è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi covid-19 "rafforzate".

Feste - dal 25/12/2021, fino al 31/01/22, sono vietati le feste, comunque denominate, gli eventi a queste assimilati e i concerti che implicino assembramenti in spazi aperti. Nel medesimo periodo sono sospese le attività che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.

Attività e certificazioni verdi - dal 10/01/2022, fino alla cessazione dello stato di emergenza l'accesso ai seguenti servizi / attività è consentito esclusivamente con green pass rafforzato nonché ai soggetti di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica (sono le attività di cui all'articolo 9 -bis , comma 1, lettere c) , d) , f) , g) , h) , del dl 52/21):

musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;

piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell'obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'età o di disabilità;

centri termali, salvo che per gli accessi necessari all'erogazione delle prestazioni assistenziali, parchi tematici e di divertimento;

centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione:

attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò.

Viene modificato il dl 52/01 aggiungendo i "corsi di formazione privati se svolti in presenza" fra le attività sottoposte al green pass "normale". vedi art. 9-bis.

Viene esteso il periodo di applicazione della norma transitoria del green pass rafforzato di cui al DL n. 172/2021 (vedi tabella governativa della FAQ ufficiali).
Prima: dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022 – adesso: dal 6 dicembre 2021 al 31/03/2022.

DL n. 229 del 30/12/2021 - misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da covid-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria

Dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza, l'accesso alle seguenti attività è consentito esclusivamente con green pass rafforzato nonché ai soggetti di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica:

- a) alberghi e altre strutture recettive di cui all'articolo 9-bis, comma 1, lettera a-bis), del DL n. 52/2021, nonché ai servizi di ristorazione prestati all'interno degli stessi anche se riservati ai clienti ivi alloggiati;
- b) sagre e fiere, convegni e congressi di cui all'articolo 9-bis, comma 1, lettera e), del DL n. 52/2021;
- c) feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose di cui all'articolo 9-bis, comma 1, lettera g-bis), del DL n. 52/2021.

A decorrere dal 10 gennaio 2022, il green pass rafforzato è obbligatorio per l'accesso ai seguenti mezzi di trasporto e il loro utilizzo (sono i mezzi indicati all'art. 9-quater, comma 1 del DL n. 52/2021):

- a) aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
- b) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
- c) treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
- d) autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
- e) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;
- e-ter) mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale

Nota: viene abrogata la lettera "e-bis)": funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalità turistico-commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici, senza limitazioni alla vendita dei titoli di viaggio - adesso la disciplina è in questo DL, vedi di seguito).

In zona GIALLA o ARANCIONE la FRUIZIONE dei servizi, lo SVOLGIMENTO delle attività e gli SPOSTAMENTI, limitati o sospesi ai sensi della normativa vigente sono consentiti ai possessori del green pass rafforzato. Tali soggetti possono usufruire della disciplina della zona bianca anche in zona gialla o arancione. Questa disposizione già prevista dal DL n. 52/21, dal 10 gennaio 2022 si applica anche "ai servizi di ristorazione prestati all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati". Restano ancora fuori le mense e il catering continuativo su base contrattuale.

Dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza il green pass rafforzato è obbligatorio anche per l'accesso ai seguenti servizi:

- a) impianti di risalita con finalità turistico-commerciale, anche se ubicati in comprensori sciistici;
- b) servizi di ristorazione all'aperto;
- c) piscine, centri natatori, sport di squadra e di contatto, centri benessere per le attività all'aperto;
- d) centri culturali, centri sociali e ricreativi per le attività all'aperto

Relativamente agli impianti sportivi di cui all'art. 5 del DL n. 52/21, ferme restando tutte le altre disposizioni, viene previsto: In zona bianca, l'accesso agli eventi e alle competizioni è consentito esclusivamente con green pass rafforzato e la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento all'aperto e al 35 per cento al chiuso rispetto a quella massima autorizzata.

Relativamente alla quarantena vengono inserite queste due disposizioni all'art. 1 del DL n. 33/2020:

La misura della quarantena precauzionale non si applica a coloro che, nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione o successivamente alla somministrazione della dose di richiamo, hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19. Ai tali soggetti è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al COVID-19, e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima

comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.

La cessazione della quarantena o dell'auto-sorveglianza consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2, effettuato anche presso centri privati a ciò abilitati. In quest'ultimo caso, la trasmissione, con modalità anche elettroniche, al dipartimento di prevenzione territorialmente competente del referto con esito negativo determina la cessazione del regime di quarantena o di auto-sorveglianza.

DL n. 1 del 07/01/2022 - Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore

Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione (08/01/2022) e fino al 15 giugno 2022, l'obbligo vaccinale si applica ai cittadini italiani e di altri Stati membri dell'Unione europea residenti nel territorio dello Stato, nonché ai cittadini stranieri soggiornanti iscritti o meno al servizio sanitario (d.lgs. n. 286/98, artt. 34 e 35) che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età. L'obbligo vaccinale comprende il ciclo vaccinale primario e, a far data dal 15 dicembre 2021, la somministrazione della successiva dose di richiamo (vedere circolari ministeriali sulle modalità) (viene modificato il DL n. 44/2021)

La disposizione si applica anche a coloro che compiono il cinquantesimo anno di età in data successiva a quella di entrata in vigore della presente disposizione, fermo il termine del 15 giugno 2022.

È prevista una sanzione pecuniaria pari a 100 € (misura fissa) per:

chi, alla data del 1° febbraio 2022 non abbia iniziato il ciclo vaccinale primario

chi, a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbia effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario

chi, a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbia effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19

La stessa sanzione si applica anche ai soggetti già obbligati in base alla professione: professioni sanitarie, delle strutture socio-assistenziale, del comparto difesa/sicurezza.

I controlli sono demandati all’Agenzia delle Entrate e sono effettuati attraverso l’incrocio dei dati della popolazione residente e dell’anagrafe vaccinale. Viene descritto il procedimento sanzionatorio (tempi, adempimenti e contraddittorio) in deroga alla legge n. 689/81 fine ad arrivare alla notificazione della cartella di pagamento di cui all’art. 26 del DPR 268/73.

A decorrere dal 15 febbraio 2022, per gli ultra 50enni, vige l’obbligo vaccinale anche per l’accesso ai luoghi di lavoro nell’ambito del territorio nazionale – settori pubblici e privati. I lavoratori devono possedere e sono tenuti a esibire il green pass rafforzato (vaccinazione o di guarigione). I lavoratori non in possesso del green pass o che ne risultino privi sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della predetta certificazione, e comunque non oltre il 15 giugno 2022. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento. Sono reiterate le disposizioni sul sanzionamento di cui al DL n. 127/2021 per l’accesso senza green pass, vedi sopra.

Relativamente ai soggetti che non possono vaccinarsi, per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita, il datore di lavoro adibisce tali soggetti a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.

Viene prevista l’estensione dell’obbligo vaccinale al personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori

Estensione dell’impiego delle certificazioni verdi. Fino al 31 marzo 2022 è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 (green pass base oppure rafforzato), l’accesso ai seguenti servizi e attività, nell’ambito del territorio nazionale:

- a) servizi alla persona (si applica dal 20/01/22)
- b) pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali, fatti salvi quelli necessari per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e

primarie della persona, individuate con DPCM entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione (si applica dal 01/02/22 oppure dalla data di efficacia del DPCM)

c) colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all'interno degli istituti penitenziari per adulti e minori (si applica dal 20/01/22)

Scuola- vengono adottate le seguenti misure:

- nelle strutture dell'infanzia

in presenza di un caso di positività nella stessa sezione o gruppo classe, si applica alla medesima sezione o al medesimo gruppo classe una sospensione delle relative attività per una durata di dieci giorni

- nelle scuole primarie

1) in presenza di un caso di positività nella classe, si applica alla medesima classe la sorveglianza con test antigenico rapido o molecolare da svolgersi al momento di conoscenza del caso di positività e da ripetersi dopo cinque giorni;

2) in presenza di almeno due casi di positività nella classe, si applica alla medesima classe la didattica a distanza per la durata di dieci giorni.

- nelle scuole secondarie di primo grado e nelle scuole secondarie di secondo grado e nel sistema di istruzione e formazione professionale

1) con un caso di positività nella classe si applica alla medesima classe l'auto-sorveglianza, con l'utilizzo di mascherine di tipo FFP2 e con didattica in presenza;

2) con due casi di positività nella classe, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo, si applica l'auto-sorveglianza, con l'utilizzo di mascherine di tipo FFP2 e con didattica in presenza. Per gli altri soggetti, non vaccinati o non guariti nei termini indicati sopra, si applica la didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni;

3) con almeno tre casi di positività nella classe, si applica alla medesima classe la didattica a distanza per la durata di dieci giorni.



Infine, vengono previste risorse per l'effettuazione gratuita dei test antigenici rapidi per il tracciamento scolastico.